



**UNIONE COMUNI GARFAGNANA**

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
"VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA"**

**AUTORITA' COMPETENTE V.A.S. - L.R.T. 10/2010**

**VERBALE N. 118 DEL 01/12/20**

**Autorità Procedente / Proponente: COMUNE DI CASTELNUOVO DI  
GARFAGNANA**

**Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE  
DELL' AREA CAVA BOSCACCIO DI TORRITE . DITTA EUROCAVA SRL.  
Esclusione assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi art.  
22 della Legge Regione Toscana 10/2010**

**Ubicazione: Boscaccio Di Torrite - Castelnuovo di Garfagnana**

**Tecnici: Ing. Angela Piano . Città Futura**

Il giorno 01/12/20, alla riunione della Autorità Competente, sono presenti:



Componenti Commissione per il Paesaggio	Presente	Assente	Favorevole	Non Favorevole	Astenuto
Presidente, Unione Comuni Garfagnana GEOM Satti Giovanni	X		X		
componente ARCH. SERGIO COSIMINI	X		X		
componente GEOM. ENZO COLTELLI	X		X		
componente GEOM. FRANCESCA POLI	X		X		
Tecnico Comunale - Comune di Castelnuovo di Garfagnana geom Canozzi Vincenzo	X		X		

Visto che l'art. 14 del Regolamento per la gestione intercomunale del Vincolo Paesaggistico, la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica, approvato con Delibera del Consiglio dell' Unione Comuni Garfagnana, n° 37 del 27/11/2017, prevede la istituzione dell' Autorità Competente VAS, di cui all' art. 12 della Legge Regionale Toscana n° 10/2010;

Si procede alla redazione del presente verbale e constata la legalità dell'adunanza; si dichiara aperta la seduta dell' Autorità e si appresta ad esaminare la domanda e ad esprimere parere sugli oggetti presenti all'ordine del giorno.

#### L' Autorità Competente

Premesso che con proprio Verbale n° 93 in data 23/06/2020 veniva esaminato il documento preliminare che illustra la VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE DELL' AREA CAVA BOSCACCIO DI TORRITE IN CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, contenente le informazioni ed i dati necessari all' accertamento degli impatti significativi sull' ambiente e che venivano individuati i soggetti competenti in materia ambientale;

Che con provvedimento n° 7830 del 09/07/2020 veniva pubblicato il Piano ed avviate le consultazioni con gli Enti competenti in materia ambientale;



**I contributi tecnici pervenuti:**

**contributo tecnico ricevuto, sia nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS, sia nell'Avvio del Procedimento:**

**Regione Toscana – Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Pianificazione e controlli in materia di cave.**

**contributi tecnici ricevuti nell'ambito dell'Avvio al procedimento:**

**Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;**

**Regione Toscana – Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione viabilità;**

**Regione Toscana – Direzione "Ambiente ed Energia" - Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti;**

**Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Pianificazione del territorio;**

**contributi tecnici ricevuti nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS:**

**Azienda USL Toscana Nord;**

**Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale;**

**Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Valutazione impatto ambientale, Valutazione ambientale; strategica, Opere pubbliche di interesse strategico e regionale;**

**l'Allegato 1 Variante al Regolamento Urbanistico comunale ai sensi dell'Art.252 ter della LRT 65/2014. - Cava Boscaccio di Torrite – EUROCAVA, quali chiarimenti e integrazioni di cui al comma 4 dell'art 22 della LRT 10/2010.**

**Sono stati visti e valutati i contenuti del Documento Preliminare quali: la descrizione degli interventi di Variante, gli obiettivi di sostenibilità; l'analisi del sistema normativo e vincolistico sovraordinato; le caratteristiche ambientali ed i possibili impatti ambientali, articolate in: Aria; Acqua; Suolo, Energia; Rifiuti, Inquadramento climatico; Naturale e Biodiversità, Sistema Economico Sociale e le relative valutazioni rispetto alle scelte della Variante; la descrizione delle previsioni e dei contenuti della Variante ed in particolare**



Che nel tempo utile dei trenta giorni assegnati sono pervenuti i contributi istruttori da parte di: REGIONE TOSCANA; AUSL; AUTORITA' DI BACINO.

#### Determina

- 1) Di acquisire la valutazione da parte di Regione Toscana., acquisita al protocollo 8808 del 30/07/2020, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"
- 2) Di acquisire la valutazione da parte di Regione Toscana., acquisita al protocollo 8964 del 04/08/2020, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B"
- 3) Di acquisire la valutazione da parte di Regione Toscana., acquisita al protocollo 9548 del 30/07/2020, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C"
- 4) Di acquisire il parere dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Settentrionale, acquisito al protocollo 8885 del 03/08/2020, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D"
- 5) Di acquisire la valutazione da parte di AUSL, acquisita al protocollo 8052 del 14/07/2020, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E"
- 6) Di approvare i chiarimenti ed integrazioni pervenuto dal progettista, in ordine alla procedura di verifica assoggettabilità VAS , ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n° 10/2010 e che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera "F"
- 7) Analizzata la seguente documentazione:

Documento Preliminare (Procedura di verifica di assoggettabilità VAS) e contestuale Avvio del procedimento della Variante ai sensi dell'articolo 252 ter della 65/2014 CAVA DI BOSCACCIO DI TORRITE – EUROCAVA, approvato dal C.C. di Castelnuovo Garfagnana con del. n° 18 del 21/05/2020. Tale documentazione in data è stata trasmessa ai soggetti istituzionali individuati.



di quanto contenuto al punto 5 del Documento Preliminare, in cui sulla base dell'individuazione, della descrizione della articolazione delle previsioni e degli interventi oggetto di Variante, è stata predisposta la preliminare verifica, relativamente a ogni singolo intervento / previsione della Variante, di conformità / adeguatezza al sistema normativo sovraordinato (PSI; PCT; PIT/PPR, Piani di settore), di compatibilità con le risorse e di verifica complessiva, le conclusioni di cui al punto 7.

E' stata valutata la documentazione predisposta, a seguito dei contributi ricevuti nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS e nell'Avvio del Procedimento; della conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 commi 3 e 4 della L R 65/2014, del 14.09.2020, gli elaborati di Variante in particolare le Disposizioni Normative, la Scheda Norma, l'Allegato 1 e della Relazione geologica di fattibilità.

Si ritiene di escludere la Variante ai sensi dell'articolo 252 ter della 65/2014 CAVA DI BOSCACCIO DI TORRITE - EUROCAVA dalla VAS, sulle base delle seguenti motivazioni in quanto la Variante :

prevede l'adeguamento al Piano Strutturale Intercomunale, attraverso la trasformazione di una piccola parte dell'area boscata prevista a fine dell'attuale attività estrattiva;

esclude dalle previsioni del Piano Strutturale Intercomunale la realizzazione di nuove previsioni edificatorie a carattere permanente in conformità delle conclusioni della Conferenza di Copianificazione, tenutasi il 14.09.2020;

non incide e non costituisce variante al progetto di coltivazione;

dimostra il rispetto delle prescrizione di cui agli Artt. 8; 12 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR;

individua sulla base delle caratteristiche ambientali e dei possibili impatti ambientali analizzati adeguate articolazioni dell'area, degli interventi previsti e delle misure di mitigazione, contenute nel sistema normativo.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito Web dell' Autorità Procedente (Comune di Castelnuovo di Garfagnana) e sul sito Web dell' Autorità Competente (Unione Comuni Garfagnana).



**FIRMA DEI PRESENTI**

Il Presidente Geom Satti Giovanni U.C. Garfagnana [Signature]

Il Componente Arch. Sergio Cosimini [Signature]

Il Componente Geom. Enzo Coltelli [Signature]

Il Componente Poli Francesca [Signature]

Il Tecnico Comunale geom Canozzi Vincenzo [Signature]

Unione dei Comuni della Garfagnana  
all'Autorità Competente per la VAS  
al Responsabile del Procedimento  
c.a. Geom. Marcello Bernardini

e p.c. Regione Toscana  
Al Responsabile del Settore Pianificazione del  
Territorio  
c.a. Arch. Marco Carletti

Al Responsabile di P.O.  
per la Toscana Centro Nord  
c.a. Arch. Alessandro Marioni

241/00 procedimento assegnato al Servizio  
 Amm. Finanziario  Informatici Org.  
 Tecnico - Forense  Pian. Urbanistica  
 Bontà  Polizia Locale  
 Sviluppo Econ.  Responsabile proc.  
 Presidente  Segretario Gen.  
 Assessore

UNIONE COMUNI GARFAGNANA



UCG - - 1 - 2020-07-30 - 0008808

Prot. Generale n: 0008808

A

Data: 30/07/2020

Ora: 08.43

Classific.: 6-1-0

**Oggetto:** Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) - Variante al Regolamento Urbanistico Comunale dell'area Cava di Boscaccio di torrite - Eurocava. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della l.r. 10/2010. Consultazione del Documento Preliminare. Contributo.

In risposta alla nota PEC (ns prot. 0231632 del 03/07/2020) pervenuta dal Responsabile del Procedimento con la quale si trasmette la determinazione dell'Autorità Competente per la VAS (AC) del Comune di Castelnuovo di Garfagnana che dichiara di iniziare le consultazioni trasmettendo il Documento Preliminare (DP) ai Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) individuati e di pubblicare la documentazione sul proprio sito web, si fornisce il seguente contributo sul procedimento in oggetto, al Responsabile del Procedimento ed all'Autorità Competente per la VAS.

### Contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico

La Variante interessa un'area attualmente a destinazione estrattiva, presente lungo il torrente Turrîte Secca, che comprende l'area a destinazione produttiva di Torrite e le aree delle attività delle ditte Eurocava e Coime, nel territorio di Castelnuovo Garfagnana e l'area dell'attività della Fassa Bortolo, nel territorio del comune di Molazzana.

Tali aree risultano normate dall'art. 42 - Aree per attività estrattive esistenti (Aee) delle NTA del RU vigente e, al punto 15 (DP pag. 37), prevede che:

*"Al fine del ciclo di lavorazione, il loro riutilizzo avverrà...:"*

- 1: per la cava sulla riva destra del torrente Turrîte denominata Eurocava, con destinazione d'uso a aree boscate;
2. per la cava sulla riva sinistra del torrente Turrîte denominata COIME...con destinazione a attività artigianali e industriali..."



La Variante in oggetto propone l'introduzione della coltivazione d'uso a carattere produttivo per la cava denominata Eurocava al posto di parte dell'area che ha come destinazione d'uso finale agricola, ossia il mantenimento di una piccola parte dell'area produttiva esistente a fine piano di coltivazione, oltre che l'allontanamento di tale area dalle sponde del torrente Turrite Cava degli impianti esistenti e la riqualificazione delle sponde e di spazi con interventi di piantumazione tesi all'inserimento ambientale e paesaggistico.

La Variante in oggetto risulta conforme al PSI dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, recentemente approvato (2019), che, tra gli indirizzi della strategia dello sviluppo sostenibile a livello locale, prevede di "qualificare le attività produttive della filiera dell'estrazione della pietra calcarea connesse alla cava in Loc. Boscaccio promuovendo contestualmente il miglioramento della compatibilità ambientale idrogeologica e paesaggistica dell'area" tramite il Recupero a fini produttivi di area cava di inerti in Loc. Boscaccio: "SUL max consentita 700 mq in conformità con il PIT-PPR La previsione in oggetto deve avere un vincolo esclusivo di destinazione a carattere produttivo finalizzata alla lavorazione di materiale lapideo. Non sono consentiti cambi d'uso".

### **Contenuti del Documento Preliminare e Valutazione degli effetti**

L'art. 42 delle NTA del RU, al punto 3. Procedure per l'attuazione degli interventi, riporta che "Eventuali modifiche alla previsione degli stessi (piani di coltivazione), richiesti per motivate ragioni e che interessino le modalità di estrazione, lavorazione e trasporto del materiale, la geometria del fronte di scavo e dei piazzali, le modalità del ripristino ambientale, potranno essere attuate solo previa approvazione di un progetto di coltivazione in variante. Le varianti al progetto autorizzato si conformano al disposto dell'art. 15, comma 6, L.R.T. 78/98.

Il progetto di variante non può in alcun modo allungare i tempi dell'autorizzazione concessa al piano di coltivazione cui si riferisce.

Per i piani di coltivazione e per le eventuali varianti si richiamano, inoltre, i disposti della normativa di Valutazione di Impatto Ambientale e sono fatte salve eventuali prescrizioni derivanti dalle procedure di VIA".

Il DP non specifica se gli interventi proposti dalla Variante, sopra riportati, producono modifiche sostanziali al progetto autorizzato e, pertanto, siano tali da determinare un nuovo progetto con conseguente avvio delle procedure di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, dal momento che la tipologia di attività esistente rientra negli Allegati al D.lgs 152/2006 (Allegato III lett. s o Allegato IV punto 8 lett. i).

La valutazione degli effetti significativi previsti a seguito dell'attuazione della Variante su ogni singola componente ambientale presa in considerazione fa riferimento ad una verifica di assoggettabilità a VIA per la Variante al Piano di Coltivazione e sistemazione paesaggistica della cava Boscaccio di Torrite approvata nel dicembre 2016 in relazione alla quale le modifiche proposte non sembrano comportare impatti significativi: per alcune, anzi, si riscontra un miglioramento complessivo delle condizioni (in particolare per gli aspetti legati all'aria, alle caratteristiche idrogeologiche, all'energia, ai rifiuti, alla natura e





biodiversità e agli aspetti socio economici), solo per la componente geologico-geomorfologico e sulle condizioni sismiche dell'area in cui si inseriranno gli interventi di variante si dice che "dovranno essere svolti degli approfondimenti di indagine in sede di predisposizione dei progetti edilizi" (DP pag. 95).

Sarebbe stato opportuno riportare le considerazioni svolte in sede di verifica di assoggettabilità a VIA in merito agli interventi proposti al fine di supportare l'analisi degli impatti significativi in maniera più puntuale e dettagliata secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della lr 10/2010. Tali informazioni avrebbero contribuito ad inquadrare gli effetti attesi sulle componenti ambientali interessate dagli interventi, potendo individuare anche le adeguate performance ambientali per gli interventi previsti a sostegno dell'efficacia del quadro prescrittivo di misure/interventi di mitigazione e compensazione messe in atto dalla pianificazione attuativa.

Dal momento che non è stato possibile visionare i contenuti della verifica di VIA citata, non risulta possibile accertare se le modifiche proposte dalla variante in oggetto, sia rispetto al cambio di destinazione finale da area boschiva ad uso produttivo che degli altri interventi, comportino variante anche al piano di recupero previsto dall'attuale piano di coltivazione (autorizzato con Atto Unico SUAP dell'Unione Comuni Garfagnana 46/95 in data 03.04.2018, vedi DP pag. 10) configurandosi come modifiche sostanziali riguardanti l'assetto definitivo dell'area e determinando conseguentemente, l'avvio di una nuova verifica di assoggettabilità a VIA del piano di recupero contenuto nell'Autorizzazione del Piano di Coltivazione.

In tal caso la Variante al RU, si configurerebbe come sostanziale, e non minore come risulta individuata dall'Amministrazione Comunale, in quanto, oltre a variare il RU, risulterebbe quadro di riferimento per la realizzazione di un nuovo progetto da sottoporre a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Gli atti di governo del territorio (strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica come definiti dalla lr 65/2014) e le loro relative varianti, infatti, sono obbligatoriamente soggetti a VAS nel caso in cui definiscano "il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006" ai sensi dell' art. 5 co. 2 lett. a) e lett.b bis) della lr 10/2010.

Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell'art. 73 comma 3 della lr 10/2010, "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III".

In considerazione dei contenuti della Variante e di quanto sopra esposto, si chiede all'Autorità Competente (AC) di chiarire/definire l'entità della Variante al fine di individuare correttamente il campo di applicazione per la VAS e di approfondire ed integrare le valutazioni ambientali, individuando le opportune misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie.



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**  
**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**  
**OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO**  
**REGIONALE**

Si ricorda che è nelle facoltà dell'AC, ai sensi dell'art. 22 co. 4, chiedere al proponente i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie entro il termine di emissione del provvedimento di verifica (90 gg).

L'eventuale esclusione dalla procedura di VAS e le prescrizioni di cui all'art. 22 co. 4 della LR 10/2010 dovranno comunque essere motivate nel provvedimento finale anche alla luce del presente contributo.

Il Settore rimane a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari nell'ottica della collaborazione tra enti.

**LA RESPONSABILE**  
Arch. Carla Chiodini

Istruttore: arch. Lisa Pollini  
Tel. 055 4384906  
email: [lisa.pollini@regione.toscana.it](mailto:lisa.pollini@regione.toscana.it)

A11 B



**REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE**

Direzione  
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e  
Trasporto Pubblico Locale.

Settore  
Pianificazione e controlli in materia di cave

*La Dirigente*

**Alla Direzione Urbanistica e Politiche Abitative  
Settore Pianificazione del territorio**

**Alla Unione Comuni della Garfagnana**

- L. 24/00 procedimento integrato al Servizio
- Amm. Finanziaria
- Inform. Org.
- Tutela - Polit. Urb.
- Polit. Urb. del Id.
- Bilancio
- Polit. Urb. del Id.
- Sviluppo Econ.
- Responsabilità Procc.
- Pubblica Am.
- Segretario Gen.
- Assessore

**OGGETTO: Procedura di verifica assoggettabilità V.A.S., ai sensi art. 22 della Legge Regionale n° 10/2010 e Decreto Legislativo n° 152/2006 – Variante al Regolamento Urbanistico Comunale dell'area CAVA BOSCACCIO DI TORRITE nel Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA.**

**L.R. 65/2014, artt. 17, 252-ter - Variante al Regolamento Urbanistico dell'area Cava Boscaccio di Torrite-Eurocava - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
Invio Contributo tecnico.**

In risposta alle richieste di contributo, pervenute con prot. AOOGR/AD 0231632/P.140.010 del 03/07/2020 e con prot. AOOGR/AD 0250244/N.060.030 del 19/07/2020, si rileva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2 della legge regionale n. 35/2015, fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), rimangono in vigore il Piano Regionale PRAER approvato con DCR n. 27/2007, il Piano Provinciale PAERP di cui alla l.r. 78/1998, ed il PRAE di cui alla l.r. 36/1980 approvato con D.C.R. n. 200 del 1995 e ss.mm.ii, per le province che non hanno approvato il PAERP.

La Provincia di Lucca non ha approvato il PAERP.

Il PRAE individua l'area oggetto di variante nella carta della Cave e Bacini estrattivi come Cava Esistente Ampliabile, codice: 509 - A - 15 (cs) - CEA 1, afferente all'accorpamento formazionale delle marne calcaree, calcari dolomitici e marmi.

Il PRAER, ha confermato quanto previsto dal PRAE attraverso l'individuazione della stessa nelle carte delle Risorse e dei Giacimenti con codice 509 I 15.

Il Piano Regionale Cave è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020 e sarà vigente dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione.

Il PRC approvato è consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-cave>

L'area oggetto dalla variante al RU risulta ricompresa nell'area di Giacimento individuato dal PRC con il codice 09046009017001 denominato "Boscaccio di Torrite".

Il giacimento afferisce al comprensorio n° 28 "Calcari della Valle del Serchio e della Lima", dedicato alla produzione di "calcari e calcari dolomitici per costruzioni", a cui risulta assegnato un Obiettivo di Produzione Sostenibile, per il periodo 2019-2038, pari a 17.204.295 mc .

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze  
tel. 055.438.3860  
[regionctoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionctoscana@postacert.toscana.it)

UNIONE COMUNI GARFAGNANA

UCG - 1 - 2020-08-04 - 0008964

Prot. Generale n: **0008964** **A**

Data: **04/08/2020** Ora: **08.23**

Classific.: **6-9-0**



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

Direzione  
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e  
Trasporto Pubblico Locale.

Settore  
Pianificazione e controlli in materia di cave

*La Dirigente*

Si fa presente che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 35/2015, i giacimenti individuati dal PRC costituiscono invariants strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014.

Ad oggi risultano vigenti le salvaguardie di cui all'art. 39 della Disciplina di Piano che prevedono in particolare: "2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni localizzative del piano provinciale delle attività estrattive (PAERP) oppure delle aree individuate nella carta delle cave e bacini estrattivi del PRAE o delle aree individuate nella carta delle risorse ornamentali del PRAE, i comuni possono adottare varianti al piano strutturale solo se non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PR08 -ATLANTE GIACIMENTI del PRC.

3. I comuni possono adottare varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della l.r. 65/2014 solo se non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PR08 -ATLANTE GIACIMENTI del PRC. Si applicano comunque gli articoli dal 10 al 15, l'articolo 25 commi dal 3 al 5, l'8 e il 9, e l'articolo 32 commi da 3 a 5, il 7 e l'8, del PRC."

Lo scopo della variante al RU proposta è quello di individuare nel perimetro dell'area di Cava Esistente Ampliabile (PRAE) e di Giacimento (PRAER e PRC) un'area a carattere produttivo, prevedendo il mantenimento di una residuale parte dell'area estrattiva esistente a fine piano di coltivazione, l'allontanamento di tale area dalle sponde del torrente Turrite Cava degli impianti esistenti e la riqualificazione delle sponde e di spazi con interventi di piantumazione tesi all'inserimento ambientale e paesaggistico.

Si rileva che il Documento preliminare di Avvio del Procedimento risulta carente delle analisi rispetto alla coerenza alla pianificazione di settore. Infatti il documento preliminare di VAS non confronta gli obiettivi della variante con gli obiettivi/criteri/disposizioni della pianificazione di settore in materia di cave: né rispetto al PRAE, né rispetto al PRAER, né tanto meno rispetto al PRC.

La mancata analisi della pianificazione di settore non ha consentito di mettere in evidenza gli aspetti di incoerenza della variante proposta con il settore delle attività estrattive in quanto le previsioni ipotizzate non sono compatibili con lo sfruttamento della risorsa mineraria e non tutelano l'integrità del Giacimento.

Si evidenzia inoltre che nelle fasi di approvazione del PRC il giacimento in questione è stato oggetto di osservazione con richiesta di ampliamento: la richiesta è stata presentata congiuntamente dai comuni di Castelnuovo Garfagnana e Molazzana e la stessa è stata accolta proprio a tutela dell'attività estrattiva autorizzata con atto SUAP 4695/2017 in data 03/04/2018 e valevole 25 anni (scadenza nel 2043).

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

- Geom. Sandra Paterni, tel.: 055 4386123 – e-mail: [sandra.paterni@regione.toscana.it](mailto:sandra.paterni@regione.toscana.it)

*Istruttore referente della pratica.*

- Arch. Alessandro Rafanelli, tel.: 055 4384397 - e-mail: [alessandro.rafanelli@regione.toscana.it](mailto:alessandro.rafanelli@regione.toscana.it)

*Responsabile P.O. Pianificazione attività di cava e gestione legge regionale ;*

Cordiali saluti.

La dirigente  
ing. Anna Valoriani



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO  
REGIONALE

Unione dei Comuni della Garfagnana  
all'Autorità Competente per la VAS

al Responsabile del Procedimento  
c.a. Geom. Marcello Bernardini

e p.c. Regione Toscana  
Al Responsabile del Settore Pianificazione del  
Territorio  
c.a. Arch. Marco Carletti  
  
Al Responsabile di P.O.  
per la Toscana Centro Nord  
c.a. Arch. Alessandro Marioni

**Oggetto:** Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) - Variante al Regolamento Urbanistico Comunale dell'area Cava di Boscaccio di torrite – Eurocava. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della l.r. 10/2010. Consultazione del Documento Preliminare. Contributo.

In risposta alla nota PEC (ns prot. 0231632 del 03/07/2020) pervenuta dal Responsabile del Procedimento con la quale si trasmette la determinazione dell'Autorità Competente per la VAS (AC) del Comune di Castelnuovo di Garfagnana che dichiara di iniziare le consultazioni trasmettendo il Documento Preliminare (DP) ai Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) individuati e di pubblicare la documentazione sul proprio sito web, si fornisce il seguente contributo sul procedimento in oggetto, al Responsabile del Procedimento ed all'Autorità Competente per la VAS.

#### **Contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico**

La Variante interessa un'area attualmente a destinazione estrattiva, presente lungo il torrente Turrîte Secca, che comprende l'area a destinazione produttiva di Torrite e le aree delle attività delle ditte Eurocava e Coime, nel territorio di Castelnuovo Garfagnana e l'area dell'attività della Fassa Bortolo, nel territorio del comune di Molazzana.

Tali aree risultano normate dall'art. 42 – Aree per attività estrattive esistenti (Aee) delle NTA del RU vigente e, al punto 15 (DP pag. 37), prevede che:

*"Al fine del ciclo di lavorazione, il loro riutilizzo avverrà...:*

- 1: per la cava sulla riva destra del torrente Turrîte denominata Eurocava, con destinazione d'uso a aree boscate;*
- 2. per la cava sulla riva sinistra del torrente Turrîte denominata COIME...con destinazione a attività artigianali e industriali..."*



La Variante in oggetto propone l'introduzione della destinazione d'uso a carattere produttivo per la cava denominata Eurocava al posto di parte dell'area che ha come destinazione d'uso finale agricola, ossia il mantenimento di una piccola parte dell'area produttiva esistente a fine piano di coltivazione, oltre che l'allontanamento di tale area dalle sponde del torrente Turrice Cava degli impianti esistenti e la riqualificazione delle sponde e di spazi con interventi di piantumazione tesi all'inserimento ambientale e paesaggistico.

La Variante in oggetto risulta conforme al PSI dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, recentemente approvato (2019), che, tra gli indirizzi della strategia dello sviluppo sostenibile a livello locale, prevede di "qualificare le attività produttive della filiera dell'estrazione della pietra calcarea connesse alla cava in Loc. Boscaccio promuovendo contestualmente il miglioramento della compatibilità ambientale idrogeologica e paesaggistica dell'area" tramite il *Recupero a fini produttivi di area cava di inerti in Loc. Boscaccio*: "SUL max consentita 700 mq in conformità con il PIT-PPR La previsione in oggetto deve avere un vincolo esclusivo di destinazione a carattere produttivo finalizzata alla lavorazione di materiale lapideo. Non sono consentiti cambi d'uso".

#### **Contenuti del Documento Preliminare e Valutazione degli effetti**

L'art. 42 delle NTA del RU, al punto 3. *Procedure per l'attuazione degli interventi*, riporta che "Eventuali modifiche alla previsione degli stessi (piani di coltivazione), richiesti per motivate ragioni e che interessino le modalità di estrazione, lavorazione e trasporto del materiale, la geometria del fronte di scavo e dei piazzali, le modalità del ripristino ambientale, potranno essere attuate solo previa approvazione di un progetto di coltivazione in variante. Le varianti al progetto autorizzato si conformano al disposto dell'art. 15, comma 6, L.R.T. 78/98.

*Il progetto di variante non può in alcun modo allungare i tempi dell'autorizzazione concessa al piano di coltivazione cui si riferisce.*

*Per i piani di coltivazione e per le eventuali varianti si richiamano, inoltre, i disposti della normativa di Valutazione di Impatto Ambientale e sono fatte salve eventuali prescrizioni derivanti dalle procedure di VIA."*

Il DP non specifica se gli interventi proposti dalla Variante, sopra riportati, producono modifiche sostanziali al progetto autorizzato e, pertanto, siano tali da determinare un nuovo progetto con conseguente avvio delle procedure di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, dal momento che la tipologia di attività esistente rientra negli Allegati al D.lgs 152/2006 (Allegato III lett. s o Allegato IV punto 8 lett. i).

La valutazione degli effetti significativi previsti a seguito dell'attuazione della Variante su ogni singola componente ambientale presa in considerazione fa riferimento ad una verifica di assoggettabilità a VIA per la Variante al Piano di Coltivazione e sistemazione paesaggistica della cava Boscaccio di Torrite approvata nel dicembre 2016 in relazione alla quale le modifiche proposte non sembrano comportare impatti significativi: per alcune, anzi, si riscontra un miglioramento complessivo delle condizioni (in particolare per gli aspetti legati all'aria, alle caratteristiche idrogeologiche, all'energia, ai rifiuti, alla natura e



biodiversità e agli aspetti socio economici), solo per la componente geologico-geomorfologico e sulle condizioni sismiche dell'area in cui si inseriranno gli interventi di variante si dice che *"dovranno essere svolti degli approfondimenti di indagine in sede di predisposizione dei progetti edilizi"* (DP pag. 95).

Sarebbe stato opportuno riportare le considerazioni svolte in sede di verifica di assoggettabilità a VIA in merito agli interventi proposti al fine di supportare l'analisi degli impatti significativi in maniera più puntuale e dettagliata secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della lr 10/2010. Tali informazioni avrebbero contribuito ad inquadrare gli effetti attesi sulle componenti ambientali interessate dagli interventi, potendo individuare anche le adeguate performance ambientali per gli interventi previsti a sostegno dell'efficacia del quadro prescrittivo di misure/interventi di mitigazione e compensazione messe in atto dalla pianificazione attuativa.

Dal momento che non è stato possibile visionare i contenuti della verifica di VIA citata, non risulta possibile accertare se le modifiche proposte dalla variante in oggetto, sia rispetto al cambio di destinazione finale da area boschiva ad uso produttivo che degli altri interventi, comportino variante anche al piano di recupero previsto dall'attuale piano di coltivazione (autorizzato con Atto Unico SUAP dell'Unione Comuni Garfagnana 46/95 in data 03.04.2018, vedi DP pag. 10) configurandosi come modifiche sostanziali riguardanti l'assetto definitivo dell'area e determinando conseguentemente, l'avvio di una nuova verifica di assoggettabilità a VIA del piano di recupero contenuto nell'Autorizzazione del Piano di Coltivazione.

In tal caso la Variante al RU, si configurerebbe come sostanziale, e non minore come risulta individuata dall'Amministrazione Comunale, in quanto, oltre a variare il RU, risulterebbe quadro di riferimento per la realizzazione di un nuovo progetto da sottoporre a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Gli atti di governo del territorio (strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica come definiti dalla lr 65/2014) e le loro relative varianti, infatti, sono obbligatoriamente soggetti a VAS nel caso in cui definiscano "il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006" ai sensi dell' art. 5 co. 2 lett. a) e lett.b bis) della lr 10/2010.

Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell'art. 73 comma 3 della lr 10/2010, *"Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III"*.

In considerazione dei contenuti della Variante e di quanto sopra esposto, si chiede all'Autorità Competente (AC) di chiarire/definire l'entità della Variante al fine di individuare correttamente il campo di applicazione per la VAS e di approfondire ed integrare le valutazioni ambientali, individuando le opportune misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie.



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO  
REGIONALE**

Si ricorda che è nelle facoltà dell'AC, ai sensi dell'art. 22 co. 4, chiedere al proponente i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie entro il termine di emissione del provvedimento di verifica (90 gg).

L'eventuale esclusione dalla procedura di VAS e le prescrizioni di cui all'art. 22 co. 4 della LR 10/2010 dovranno comunque essere motivate nel provvedimento finale anche alla luce del presente contributo.

Il Settore rimane a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari nell'ottica della collaborazione tra enti.

**LA RESPONSABILE**  
Arch. Carla Chiodini

Istruttore: arch. Lisa Pollini  
Tel. 055 4384906  
email: [lisa.pollini@regione.toscana.it](mailto:lisa.pollini@regione.toscana.it)





L. 241/90 procedimento amministrativo art. 3 comma 2

<input type="checkbox"/> Amm. Finanziaria	<input type="checkbox"/> Servizi Civ.
<input type="checkbox"/> Tecnico - Finanziario	<input checked="" type="checkbox"/> Pian. Urbanistica
<input type="checkbox"/> Bonifica	<input type="checkbox"/> Pubblica Istruz.
<input type="checkbox"/> Sviluppo Econ.	<input type="checkbox"/> Responsabilità dirigit.
<input type="checkbox"/> Progettazione	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali

## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ALL' Unione Comuni Garfagnana  
 Servizio Pianificazione Urbanistica  
[ucgarfagnana@postacert.toscana.it](mailto:ucgarfagnana@postacert.toscana.it)

Oggetto: Procedura di verifica assoggettabilità VAS, ai sensi art. 22 della legge regionale n° 10/2010 e decreto legislativo n° 152/2006 – Variante al Regolamento Urbanistico comunale dell'area cava Boscaccio di Torrite nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana - Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 7529 del 3 luglio 2020 (ns. prot. n. 4997 del 3 luglio 2020) relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS per la variante al Regolamento Urbanistico comunale dell'area cava Boscaccio di Torrite nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana;

Visto il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS reso disponibile da codesto ente, e rilevato quanto segue:

- la variante è finalizzata a definire un'articolazione normativa di dettaglio dell'area della cava Boscaccio di Torrite, al fine della riclassificazione di parte dell'area suddetta che attualmente si presenta come destinazione d'uso finale "Agricola" in area a carattere produttivo;
- il documento nella sua conclusione precisa che *"Sulla base di quanto sopra esposto, degli obiettivi di sostenibilità ... e degli interventi previsti dalla Variante ..... si deve riscontrare che le caratteristiche degli impatti ..., derivanti dalla Variante di RU, sono tali da avere un'entità trascurabile considerata anche la limitata dimensione delle aree che possono essere interessate."*;
- nel documento viene evidenziato che l'attività estrattiva esistente ed il piano di coltivazione approvato determineranno l'estinzione delle due aree identificate come "dt" e che già da fine 2019 dette aree risultano estinte;
- viene inoltre riferito che *"per quanto riguarda l'area identificata come "rp", in questa zona è presente un piazzale impostato su roccia e per il quale il piano di coltivazione non prevede alcun intervento o modifica morfologica. Nell'area non è presente alcun terreno di riporto come invece indicato nella cartografia di PAI."*

questa Autorità, quale contributo al procedimento in oggetto, ricorda che la variante deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato, illustrati nel documento preliminare, di seguito elencati:

- Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Serchio:

1. Per la parte relativa alla pericolosità idraulica: Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – "Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale" adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) di questa Autorità n. 14 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (mappe di pericolosità e disciplina di piano), denominato PAI Serchio – parte idraulica.



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Le mappe delle aree a pericolosità idraulica e la disciplina di piano applicabile sono disponibili sul sito web di questo ente all'indirizzo [http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page\\_id=5568](http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=5568).

2. Per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato:

- dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (denominato *PAI Serchio approvato – parte geomorfologica*);
- dal "Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento" adottato con delibera della CIP di questa Autorità n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (denominato *PAI Serchio adottato – parte geomorfologica*).

Le mappe di pericolosità geomorfologica e da frana oggi vigenti sono pubblicate sul sito web di questo ente all'indirizzo [http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page\\_id=3512](http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=3512).

Le norme applicabili alle aree a pericolosità geomorfologica e da frana sono quelle del testo coordinato, indicato nella citata deliberazione di CIP n. 15/2019, e pubblicate all'indirizzo [http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page\\_id=3512](http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=3512). Si segnala, per completezza informativa, che tale testo contiene anche disposizioni generali di carattere procedurale.

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017) [citato a pag. 58 e seguenti];
- Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento, approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017). [citato a pag. 61 e seguenti]

La variante dovrà acquisire i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da frana contenuti nei suddetti Piani, salvo la possibilità di condurre approfondimenti da concordare con questo ente.

Per l'area oggetto di variante, si segnala in particolare quanto segue:

- l'area di intervento, come illustrato nella succitata relazione di verifica di assoggettabilità a VAS, ricade in "Aree a media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili con assenza di frane attive e quiescenti" con classe di pericolosità P1 (art. 15 di PAI); in "Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi" con classe di pericolosità P3 (art. 13 di PAI), nonché in area classificata come "terreni di riporto" (art. 15 bis di PAI). Quest'ultima area, nel caso specifico, per effetto del contatto con le "Aree soggette a franosità per erosione di sponda" assume una classe di pericolosità da frana "P4" e risulta soggetta alle disposizioni normative dell'art. 12 di PAI;
- l'art. 11, comma 6 delle suddette norme del vigente PAI Serchio approvato - parte geomorfologica (testo normativo coordinato) prevede disposizioni generali per previsioni degli strumenti di pianificazione in aree "P3", e un parere di questa Autorità di bacino sulle previsioni stesse, che deve essere richiesto prima della adozione della variante;
- l'art. 13 delle suddette norme del vigente PAI Serchio approvato - parte geomorfologica disciplina l'attuazione degli interventi edilizi in aree "P3"; si evidenzia in particolare che il comma 6 prevede che i progetti edilizi per nuovi fabbricati siano subordinati ad apposita indagine geologica, alla individuazione di opere di mitigazione locale del rischio e a parere dell'Autorità di bacino;



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- l'area di intervento è inoltre interessata da classe di pericolosità media per eventi intensi e concentrati "flash flood";

Si ricorda altresì che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" ([http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=5734](http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734)) che riguarda il territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, ad oggi in fase di consultazione/partecipazione, come peraltro comunicatovi con ns. nota precedente. Relativamente alle previsioni della variante in oggetto si invita a prendere visione anche della cartografia (che nell'area in oggetto risulta modificata rispetto al vigente PAI succitato) e della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non ancora vigente.

Relativamente ai contenuti del suddetto Piano di Gestione delle Acque, si rileva che l'area di variante potrebbe interferire con il seguente corpo idrico:

- C.I. superficiale Torrente Turrite Secca: Stato ecologico scarso, con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021; stato chimico buono.
- C.I. sotterraneo: Corpo idrico carbonatico non metamorfico delle Alpi Apuane: Stato qualitativo e chimico buono.

Infine, in relazione al citato PGA, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia i contenuti della variante e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare, si dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Per ogni comunicazione in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento a: Geom. P. Bertoncini ([p.bertoncini@appenninosettentrionale.it](mailto:p.bertoncini@appenninosettentrionale.it)).

Cordiali saluti.

IL Dirigente Tecnico  
Arch. Benedetta Lenci  
(firmato digitalmente)

BL/pb



Prot. n°

Carrara,

**Oggetto:** Procedura di verifica assoggettabilità V.A.S., ai sensi art. 22 della Legge Regionale n° 10/2010 e Decreto Legislativo n° 152/2006 – Variante al Regolamento Urbanistico Comunale nell'area della cava "Boscaccio di Torrite" nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)

*Comunicazione in merito ad espressione di parere.*

*Spett.le*

UNIONE COMUNI GARFAGNANA  
Servizio Pianificazione Urbanistica  
Via Vittorio Emanuele , 9  
55032 Castelnuovo di Garfagnana (MS)  
*alla c.a. Responsabile del Servizio*  
Geom. Marcello BERNARDINI

Azienda USL Toscana nord ovest



A seguito di vostra comunicazione in merito alla espressione di parere per la verifica assoggettabilità a V.A.S. di cui all'oggetto (Prot. Az. USL n.1179375 del 03.07.20), esaminato l'oggetto della variante, si precisa che lo scrivente ufficio non è Ente competente per la procedura di verifica attivata.

Il parere della Azienda USL Toscana Nordovest – Dipartimento della Prevenzione, PISLL Carrara, U.O.C. Ingegneria Mineraria, rientra tra gli aspetti ambientali, componente Salute pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza e salute dei lavoratori solo nella successiva eventuale fase di procedimento autorizzativo. In tal senso potranno essere valutate le condizioni di sicurezza finale raggiunte nel sito una volta eseguiti gli interventi di risistemazione, in funzione della futura attività produttiva prevista e della relativa sicurezza dei lavoratori.

Pertanto il parere di competenza sarà inviato alla convocazione nelle fasi successive del procedimento.

Distinti saluti.

Il Direttore UOC  
Maura Pellegri

UNIONE COMUNI GARFAGNANA



UCG - - 1 - 2020-07-14 - 0008052

Prot. Generale n: **0008052** **A**

Data: **14/07/2020** Ora: **11.11**


Classific.: **6-9-0**

Azienda Usi  
Toscana nord ovest  
*sede legale*  
via Cocchi, 7 /9  
Ospedaletto  
56121 - Pisa





Comune di Castelnovo  
Garfagnana



*Sindaco:*  
Andrea Tagliacchi

*Responsabile del procedimento:*  
Geom. Marcello Bernardini

*Variante al regolamento urbanistico:*  
Dott. ing. Angela Piano

*Gruppo di lavoro:*  
Valutazioni e materia ambientale:

Dott. ing. Paolo Amedeo

*Analisi e valutazioni territoriali:*

Dott. arch. Giuseppe Lazzari

Dott. ing. Nubia Safari

Dott. Federico Martelluzzi

*Analisi e valutazioni paesaggistiche:*

Dott. arch. Cristiana Brindisi

*Professionista redattore della parte geologica:*

Dott. geol. Amerino Pieroni

*Progettazione edilizia:*

Dott. ing. Gianni Fanucchi

Castelnovo di Garfagnana, novembre 2020

**Allegato 1**

**Variante ai sensi degli Artt. 35 e 252 ter della LRT 65/2014**

**VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO**

## PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LR 10/2010.

### CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI

1

**REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE**

#### **Contributo**

##### **Contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico**

*La Variante interessa un'area attualmente a destinazione estrattiva, presente lungo il torrente Turrite Secca, che comprende l'area a destinazione produttiva di Torrite e le aree delle attività delle ditte Eurocava e Coime, nel territorio di Castelnuovo Garfagnana e l'area dell'attività della Fassa Bortolo, nel territorio del comune di Molazzana.*

*Tali aree risultano normate dall'art. 42 – Aree per attività estrattive esistenti (Aee) delle NTA del RU vigente e, al punto 15 (DP pag. 37), prevede che:*

*“Al fine del ciclo di lavorazione, il loro riuso avverrà...:*

- 1: per la cava sulla riva destra del torrente Turrite denominata Eurocava, con destinazione d'uso a aree boscate;*
- 2. per la cava sulla riva sinistra del torrente Turrite denominata COIME...con destinazione a attività artigianali e industriali...”*

*La Variante propone l'introduzione della destinazione d'uso a carattere produttivo per la cava denominata Eurocava al posto di parte dell'area che ha come destinazione d'uso finale agricola, ossia il mantenimento di una piccola parte dell'area produttiva esistente a fine piano di coltivazione, oltre che l'allontanamento di tale area dalle sponde del torrente Turrite Cava degli impianti esistenti e la riqualificazione delle sponde e di spazi con interventi di piantumazione tesi all'inserimento ambientale e paesaggistico. La Variante risulta conforme al PSI dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, recentemente approvato (2019), che, tra gli indirizzi della strategia dello sviluppo sostenibile a livello locale, prevede di “qualificare le attività produttive della filiera dell'estrazione della pietra calcarea connesse alla cava in Loc. Boscaccio promuovendo contestualmente il miglioramento della compatibilità ambientale idrogeologica e paesaggistica dell'area” tramite il Recupero a fini produttivi di area cava di inerti in Loc. Boscaccio: “SUL max consentita 700 mq in conformità con il PIT-PPR La previsione in oggetto deve avere un vincolo esclusivo di destinazione a carattere produttivo finalizzata alla lavorazione di materiale lapideo. Non sono consentiti cambi d'uso”.*

##### **Contenuti del Documento Preliminare e Valutazione degli effetti**

*L'art. 42 delle NTA del RU, al punto 3. Procedure per l'attuazione degli interventi, riporta che “Eventuali modifiche alla previsione degli stessi (piani di coltivazione), richiesti per motivate ragioni e che interessino le modalità di estrazione, lavorazione e trasporto del materiale, la geometria del fronte di scavo e dei piazzali, le modalità del ripristino ambientale, potranno essere attuate solo previa approvazione di un progetto di coltivazione in variante. Le varianti al progetto autorizzato si conformano al disposto dell'art. 15, comma 6, L.R.T. 78/98. Il progetto di variante non può in alcun modo allungare i tempi dell'autorizzazione concessa al piano di coltivazione cui si riferisce. Per i piani di coltivazione e per le eventuali varianti si richiamano, inoltre, i disposti della normativa di Valutazione di Impatto Ambientale e sono fatte salve eventuali prescrizioni derivanti dalle procedure di VIA.”.*

*Il DP non specifica se gli interventi proposti dalla Variante, sopra riportati, producono modifiche sostanziali al progetto autorizzato e, pertanto, siano tali da determinare un nuovo progetto con conseguente avvio delle procedure di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, dal momento che la tipologia di attività esistente rientra negli Allegati al D.lgs 152/2006 (Allegato III lett. s o Allegato IV punto 8 lett. i).*

*La valutazione degli effetti significativi previsti a seguito dell'attuazione della Variante su ogni singola componente ambientale presa in considerazione fa riferimento ad una verifica di assoggettabilità a VIA per*



*la Variante al Piano di Coltivazione e sistemazione paesaggistica della cava Boscaccio di Torrite approvata nel dicembre 2016 in relazione alla quale le modifiche proposte non sembrano comportare impatti significativi: per alcune, anzi, si riscontra un miglioramento complessivo delle condizioni (in particolare per gli aspetti legati all'aria, alle caratteristiche idrogeologiche, all'energia, ai rifiuti, alla natura e biodiversità e agli aspetti socio economici), solo per la componente geologico-geomorfologico e sulle condizioni sismiche dell'area in cui si inseriranno gli interventi di variante si dice che "dovranno essere svolti degli approfondimenti di indagine in sede di predisposizione dei progetti edilizi" (DP pag. 95).*

*Sarebbe stato opportuno riportare le considerazioni svolte in sede di verifica di assoggettabilità a VIA in merito agli interventi proposti al fine di supportare l'analisi degli impatti significativi in maniera più puntuale e dettagliata secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della Lr 10/2010. Tali informazioni avrebbero contribuito ad inquadrare gli effetti attesi sulle componenti ambientali interessate dagli interventi, potendo individuare anche le adeguate performance ambientali per gli interventi previsti a sostegno dell'efficacia del quadro prescrittivo di misure/interventi di mitigazione e compensazione messe in atto dalla pianificazione attuativa.*

*Dal momento che non è stato possibile visionare i contenuti della verifica di VIA citata, non risulta possibile accertare se le modifiche proposte dalla variante in oggetto, sia rispetto al cambio di destinazione finale da area boschiva ad uso produttivo che degli altri interventi, comportino variante anche al piano di recupero previsto dall'attuale piano di coltivazione (autorizzato con Atto Unico SUAP dell'Unione Comuni Garfagnana 46/95 in data 03.04.2018, configurandosi come modifiche sostanziali riguardanti l'assetto definitivo dell'area e determinando conseguentemente, l'avvio di una nuova verifica di assoggettabilità a VIA del piano di recupero contenuto nell'Autorizzazione del Piano di Coltivazione.*

*In tal caso la Variante al RU, si configurerebbe come sostanziale, e non minore come risulta individuata dall'Amministrazione Comunale, in quanto, oltre a variare il RU, risulterebbe quadro di riferimento per la realizzazione di un nuovo progetto da sottoporre a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Gli atti di governo del territorio (strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica come definiti dalla Lr 65/2014) e le loro relative varianti, infatti, sono obbligatoriamente soggetti a VAS nel caso in cui definiscano "il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006" ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. a) e lett. b bis) della Lr 10/2010.*

*Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell'art. 73 comma 3 della Lr 10/2010, "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III".*

*In considerazione dei contenuti della Variante, si chiede all'Autorità Competente (AC) di chiarire/definire l'entità della Variante al fine di individuare correttamente il campo di applicazione per la VAS e di approfondire ed integrare le valutazioni ambientali, individuando le opportune misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie. E' nelle facoltà dell'AC, ai sensi dell'art. 22 co. 4, chiedere al proponente i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. L'eventuale esclusione dalla procedura di VAS e le prescrizioni di cui all'art. 22 co. 4 della LR 10/2010 dovranno comunque essere motivate nel provvedimento finale anche alla luce del presente contributo.*

La Variante Urbanistica come esposto nel Documento Preliminare della Verifica di Assoggettabilità VAS e come meglio specificato a seguito dei contributi ricevuti per la Verifica di Assoggettabilità VAS, l'Avvio del Procedimento e a seguito dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione modifica esclusivamente per una piccola porzione la destinazione "aree boscate", che si attua a conclusione del progetto di coltivazione (attualmente autorizzato) e del completamento delle opere di ripristino ambientale in esso incluse, come specificato all'Art. 42 delle Disposizioni Normative "a fine del ciclo di lavorazione".

La Variante urbanistica in oggetto non incide e non costituisce variante al progetto di coltivazione; in quanto modifica esclusivamente per una piccola porzione la destinazione "aree boscate", quando l'attività estrattiva non sarà più in essere, come viene specificato nelle Disposizioni

Normative ed inoltre dettagliato nella Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014.

La Variante urbanistica non si configura quindi come sostanziale, ma quale piccola area a livello locale (Art. 5 comma 3 lettera a LRT 10/2010), come individuata dall'Amministrazione Comunale. La Variante non costituisce quadro di riferimento per la realizzazione di un nuovo progetto di coltivazione da sottoporre a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.

Nella Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014 vengono dettagliate le disposizioni normative per l'articolazione interna dell'area con destinazione a attività artigianali e industriali in: aree di ripristino paesaggistico, aree di rispetto reticolo idrografico, area per attrezzature di servizio; area stoccaggio e deposito a cielo aperto.

Si deve inoltre rilevare che a seguito dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione, di cui si riportano le conclusioni *“La Conferenza ritiene che la previsione analizzata sia conforme a quanto previsto dall'art. 25 co. 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni:*

*Essendo l'area oggetto di conferenza di copianificazione totalmente interna alla fascia di 150 mt dal corso d'acqua, la variante al R.U. dovrà limitarsi esclusivamente al cambio di destinazione d'uso vs Industriale/artigianale, non ammettendo la realizzazione di nuove previsioni edificatorie e dimostrando il rispetto della prescrizione 8.3, lett. g) dell'elaborato 8B del PIT-PPR : lett. g) non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento”, il sistema normativo all'Art. 42 delle Disposizioni Normative e la Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, non prevedono la realizzazione del dimensionamento del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana, per questa area, pari a “SUL max consentita 700 mq” di nuova edificazione a carattere permanente.*

Ad integrazione delle valutazioni prodotte nel Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità VAS si riporta a seguire quanto esposto nella documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VIA per Variante al Piano di Coltivazione e sistemazione paesaggistica della cava Boscaccio di Torrite (dicembre 2016), quale inquadramento degli attuali impatti sulla componente geologico-geomorfologica (Suolo e sottosuolo) dell'attività in essere e la conseguente valutazione delle scelte di variante che integra quella già fornita nel documento preliminare.

#### “Morfologia e geomorfologia

La morfologia e la geomorfologia sono mediamente interessate da azioni presenti in tutte e tre le fasi: l'azione con peso maggiore è l'escavazione perché comporta asportazione irreversibile di suolo con modifica dell'assetto morfologico e geomorfologico che si cerca di recuperare col ripristino finale. In misura minore citiamo lo stoccaggio temporaneo del terreno di copertura poiché verrà impiegato contestualmente alla coltivazione per il ripristino dei gradoni in cui l'escavazione è ultimata. Sia il riempimento dei vuoti di estrazione (che interessa parte del piazzale a quota finale 320 m) che il ripristino dei gradoni si configurano come impatto positivo poiché si cerca di riportare l'area alla morfologia originaria

#### Geologia

Le azioni che possono essere impattanti sulla componente geologia sono quelle collegate solo alla fase di esercizio ed in particolare all'escavazione. In mancanza di emergenze geologiche all'interno dell'area estrattiva, l'escavazione implica un impatto debole dovuto alla perdita irreversibile di roccia.”

Nel sistema normativo di Variante urbanistica, di cui all'Art 42 delle Disposizioni Normative di RU e alla Scheda Norma, sono individuate le adeguate misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie a minimizzare l'impatto visivo, la permeabilità dei suoli, a migliorare la qualità dell'aria, a ripristinare le caratteristiche vegetazionali, per la salvaguardia degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica e a garantire che gli interventi previsti, nelle diverse aree in cui è articolata l'area a destinazione a attività artigianali e industriali, non determinino impatti, negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

## 2

### AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

#### Contributo

- *la variante è finalizzata a definire un' articolazione normativa di dettaglio dell'area della Cava Boscaccio di Torrite, al fine della riclassificazione di parte dell'area suddetta che attualmente si presenta come destinazione d'uso finale "Agricola" in area a carattere-produttivo;*
- *il documento nella sua conclusione precisa che "Sulla base di quanto sopra esposto, degli obiettivi di sostenibilità ... e degli interventi previsti dalla Variante .... si deve riscontrare che le caratteristiche degli impatti, derivanti dalla Variante di RU, sono tali da avere un'entità trascurabile considerata anche la limitata dimensione delle aree che possono essere interessate."*
- *nel documento viene evidenziato che l'attività estrattiva esistente ed il piano di coltivazione approvato determineranno l'estinzione delle due aree identificate come "dt" e che già da fine 2019 dette aree risultano estinte;*
- *viene riferito che "per quanto riguarda l'area identificata come "rp", in questa zona è presente un piazzale impostato su roccia e per il quale il piano di coltivazione non prevede alcun intervento o modifica morfologica. Nell'area non è presente alcun terreno di riporto come invece indicato nella cartografia di PAI"*

*questa Autorità ricorda che la variante deve essere coerente con i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato, illustrati nel documento preliminare, di seguito elencati:*

*- Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Serchio:*

- 1. Per la parte relativa alla pericolosità idraulica: Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) — "Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale" adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) di questa Autorità n. 14 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (mappe di pericolosità e disciplina di piano), denominato PAI Serchio — parte idraulica.*
- 2. Per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana: Piano di Bacino, stralcio Assetto idrogeologico (PA) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n o 20 del 1/02/2005, come modificato.*

*Le norme applicabili alle aree a pericolosità geomorfologica e da frana sono quelle del testo coordinato, indicato nella citata deliberazione di CIP n.- 15/2019. Si segnala che tale testo contiene anche disposizioni generali di carattere procedurale.*

- *Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017) ;*
- *Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio — Primo aggiornamento, approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017).*

*La variante dovrà acquisire i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da frana contenuti nei suddetti Piani, salvo la possibilità di condurre approfondimenti da concordare con questo ente.*

*Per l'area oggetto di variante, si segnala in Particolare quanto segue:*

- l'area di intervento, come illustrato nella succitata relazione di verifica di assoggettabilità a VAS; ricade in "Aree a media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili con assenza di frane attive e quiescenti" con classe di pericolosità P1 (art. 15 di PAI); in "Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi" con classe di pericolosità P3 (art. 13 di PAI), nonché in area classificata come "terreni di riporto" (art. 15bis di PAI). Quest'ultima area, nel caso specifico, per effetto del contatto con le "Aree soggette a franosità per erosione di sponda" assume una classe di pericolosità da frana "P4" e risulta soggetta alle disposizioni normative dell'art. 12 di PAI;
- l'art. 11, comma 6 delle suddette norme del vigente PAI Serchio approvato - parte geomorfologica (testo normativo coordinato) prevede disposizioni generali per previsioni degli strumenti di pianificazione in aree "P3" e un parere di questa Autorità di bacino sulle previsioni stesse, che deve essere richiesto prima della adozione della variante;
- l'art. 13 delle suddette norme del vigente PAI Serchio approvato - parte geomorfologica disciplina l'attuazione degli interventi edilizi in aree "P3"; si evidenzia in particolare che il comma 6 prevede che i progetti edilizi per nuovi fabbricati siano subordinati ad apposita indagine geologica, alla individuazione di opere di mitigazione locale del rischio e a parere dell'Autorità di bacino;
- l'area di intervento è inoltre interessata da classe di pericolosità: media per eventi, intensi e concentrati "flash flood";

Si ricorda altresì che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" che riguarda il territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana; ad oggi in fase di C.I. superficiale consultazione/partecipazione, come peraltro comunicatovi con ns. nota precedente. Relativamente alle previsioni della variante in oggetto si invita a prendere visione anche della cartografia (che nell'area in oggetto risulta modificata rispetto al vigente PAI succitato) e della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non ancora vigente.

Relativamente ai contenuti del suddetto Piano di Gestione delle Acque, si rileva che l'area di variante potrebbe interferire con il seguente corpo idrico: Torrente Turrice Secca: Stato ecologico scarso, con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2021; stato chimico buono; C.I. sotterraneo: Corpo idrico carbonatico non metamorfico delle Alpi Apuane: Stato qualitativo e chimico buono.

Infine, in relazione al citato PGA, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia i contenuti della variante e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare, si dovrà garantire delle previsioni non determini impatti, negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

La Variante in oggetto acquisisce i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da frana contenuti nei Piani dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, salvo la possibilità di condurre approfondimenti da concordare con l'ente stesso si precisa che:

- l'area per attrezzature di servizio individuata dalla Variante è classificata nella cartografia di PAI del bacino del fiume Serchio per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana come "terreni di riporto" (art. 15bis di PAI) a pericolosità da frana "P4" e quindi risulta soggetta alle disposizioni normative dell'art. 12 di PAI. Dopo avere visionato, come suggerito nel contributo, la cartografia del "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" adottato si evidenzia che in tali cartografie l'area in oggetto risulta modificata

rispetto al vigente PAI (come evidenziato dallo stesso ente). Nello specifico l'area identificata nel PAI vigente come "terreni di riporto" e classificata a pericolosità da frana "P4 nella succitata cartografia (vedi estratti pag.65 documento preliminare -avvio del procedimento) è stata deperimetrata (eliminata). Sulla base di quanto rilevato dal contributo nel sistema normativo della Scheda Norma della Variante la realizzazione degli interventi previsti in quest'area " per attrezzature di servizio" è subordinata all'approvazione del "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica"

-nelle aree a ripristino morfologico individuate dalla variante e classificate nella cartografia di PAI del bacino del fiume Serchio per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana come " soggette a franosità in terreni detritici acclivi" con classe di pericolosità P3 non è prevista la realizzazione di nuovi fabbricati e quindi non è necessaria un apposita indagine geologica, né l'individuazione di opere di mitigazione locale del rischio né il parere dell'ente;

Relativamente ai contenuti del Piano di Gestione delle Acque, si specifica che nel sistema normativo di Variante, di cui all'Art 42 delle Disposizioni Normative di RU e alla Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, sono individuate le adeguate misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie a minimizzare l'impatto visivo, la permeabilità dei suoli, a garantire che gli interventi previsti, nelle diverse aree in cui è articolata l'area a destinazione a attività artigianali e industriali, non determinino impatti, negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei, sia funzionali al miglioramento della qualità dell'aria, a ripristinare le caratteristiche vegetazionali, alla salvaguardia degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica.

### 3

#### **AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

##### **Comunicazione in merito ad espressione di parere.**

*Si precisa che lo scrivente ufficio non è Ente competente per la procedura di Verifica attivata.*

*Il parere della Azienda USL Toscana Nordovest — Dipartimento della Prevenzione, PISLL Carrara, U.O.C. Ingegneria, Mineraria, rientra tra gli aspetti ambientali, componente Salute pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza e salute dei lavoratori solo nella successiva eventuale fase di procedimento autorizzativo. In tal senso potranno essere valutate le condizioni di sicurezza finale raggiunte nel sito una volta eseguiti gli interventi di risistemazione, in funzione della futura attività produttiva prevista e della relativa sicurezza dei lavoratori. Pertanto il parere di competenza sarà inviato alla convocazione nelle fasi successive del procedimento.*

/

### 4

#### **REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE POLITICHE DELLA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. – SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLI IN MATERIA DI CAVE**

##### **CONTRIBUTO**

*Ai sensi dell'articolo 57, comma 2 della legge regionale n. 35/2015, fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), rimangono in vigore il Piano Regionale PRAER approvato con DCR n. 27/2007, il Piano Provinciale PAERP di cui alla l.r. 78/1998, ed il PRAE di cui l.r. 36/1980 approvato con D.C.R. n. 200 del 1995 e ss.mm.ii', per le province che non hanno approvato il PAERP.*

*La Provincia di Lucca non ha approvato il PAERP.*

*Il PRAE individua l'area oggetto di variante nella carta della Cave e Bacini estrattivi come Cava Esistente Ampliabile, codice: 509 - A - 15 (cs) CEA 1, afferente all'accorpamento formazionale delle marne calcaree, calcari dolomitici e marmi. Il PRAER, ha confermato quanto previsto dal PRAE attraverso l'individuazione della stessa nelle carte delle Risorse e dei Giacimenti con codice 509 I 15.*

*Il Piano Regionale Cave è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020 e sarà vigente dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione.*

*L'area oggetto della variante al RU risulta ricompresa nell'area di Giacimento individuato dal PRC con il codice 09046009017001 denominato "Boscaccio di Torrite".*

*Il giacimento afferisce al comprensorio n 28 "Calcari della Valle del Serchio e della Lima", dedicato alla produzione di "calcari e calcari dolomitici per costruzioni", a cui risulta assegnato un Obiettivo di Produzione Sostenibile, per il periodo 2019-2038, pari a 17.204.295 mc .*

*Si fa presente che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 35/2015, i giacimenti individuati dal PRC costituiscono invariati strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014.*

*Ad oggi risultano vigenti le salvaguardie di cui all'art. 39 della Disciplina di Piano che prevedono in particolare: "2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni localizzative del piano provinciale delle attività estrattive (PAERP) oppure delle aree individuate nella carta delle cave e bacini estrattivi del PRAE o delle aree individuate nella carta delle risorse ornamentali del PRAE, i comuni possono adottare varianti al piano strutturale solo se non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PRO8 —ATLANTE GIACIMENTI del PRC.*

*3. I comuni possono adottare varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della l.r. 65/2014 solo se non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PRO8 — ATLANTE GIACIMENTI del PRC. Si applicano comunque gli articoli dal' 10 al 15, .l'articolo 25 commi dal 3 al 5, 1'8 e il 9, e l'articolo 32 commi da 3 a 5, il 7 e 1'8,de1 PRC."*

*Lo scopo della variante al RU proposta è quello di individuare nel perimetro dell'area di Cava Esistente Ampliabile (PRAE) e di Giacimento (PRAER e PRC) un'area a carattere produttivo, prevedendo il mantenimento di una residuale parte dell'area estrattiva esistente a fine piano di coltivazione, l'allontanamento di tale area dalle sponde del torrente Turrite Cava degli. impianti esistenti e la riqualificazione delle sponde e di spazi con interventi di piantumazione tesi all'inserimento ambientale e paesaggistico.*

*Si rileva che il Documento preliminare di Avvio del Procedimento risulta carente delle analisi rispetto alla coerenza alla pianificazione di settore. Infatti il documento preliminare di VAS non confronta gli obiettivi della variante con gli obiettivi/criteri/disposizioni della pianificazione di settore in materia di Cave: nè rispetto al PRAE, né rispetto al PRAER, né tanto meno rispetto al PRC. La mancata analisi della pianificazione di settore non ha consentito di mettere in evidenza gli aspetti di incoerenza della variante proposta con il settore delle attività estrattive in quanto le previsioni ipotizzate non sono compatibili con lo sfruttamento della risorsa mineraria e non tutelano l'integrità del Giacimento.*

*Si evidenzia inoltre che nelle fasi di approvazione del PRC il giacimento in questione è stato oggetto di osservazione con richiesta di ampliamento: la richiesta è stata presentata congiuntamente dai comuni di Castelnuovo Garfagnana e Molazzana e la stessa è stata accolta proprio a tutela dell'attività estrattiva autorizzata con atto SUAP 4695/2017 in data 03/04/2018 e valevole 25 anni (scadenza nel 2043).*

La Variante come esposto nel Documento Preliminare della Verifica di Assoggettabilità VAS e come meglio specificato a seguito dei contributi ricevuti per la Verifica di Assoggettabilità VAS, l'Avvio del Procedimento e a seguito dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione modifica esclusivamente per una piccola porzione l'area boscata a conclusione del progetto di coltivazione e del completamento delle opere di ripristino ambientale in esso incluse, come specificato all'Art. 42 delle Disposizioni Normative "a fine del ciclo di lavorazione".

La Variante urbanistica in oggetto non incide e non costituisce variante al progetto di coltivazione; in quanto modifica esclusivamente per una piccola porzione la destinazione "aree boscate" come viene specificato nelle Disposizioni Normative ed inoltre dettagliato nella Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014.

La Variante non costituisce quadro di riferimento per la realizzazione di un nuovo progetto di coltivazione da sottoporre a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.

La Variante urbanistica non modifica la perimetrazione dell'area estrattiva così come definita nella strumentazione urbanistica dei comuni di Castelnuovo Garfagnana e Molazzana e del PRAE, così come approvato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni dei comuni di Castelnuovo Garfagnana e Molazzana.

Nella Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014 vengono dettagliate le disposizioni normative ai sensi all'Art. 42 "a fine del ciclo di lavorazione" e quindi compatibili con lo sfruttamento della risorsa mineraria e non incidenti sull'integrità del Giacimento.

Nel sistema normativo della Variante Urbanistica, di cui all'Art 42 delle Disposizioni Normative di RU e alla Scheda Norma, "a fine del ciclo di lavorazione", in conformità con il Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana che nell'elaborato Doc. 5° - "Allegato alla disciplina del piano ATLANTE DEI COMUNI: le strategie dello sviluppo sostenibile a livello locale", individua tra le previsioni ricadenti nel perimetro dell'UTOE-1CN del comune di Castelnuovo Garfagnana, esterne al perimetro del territorio urbanizzato e quindi assoggettate a conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, con le condizioni e con il dimensionamento massimo riportati nel parere della conferenza del 06/10/2017, la previsione B7 – B7-CASTEL3 - *Recupero a fini produttivi di area cava di inerti in Loc. Boscaccio (area oggetto della presente Variante), così definita "SUL max consentita 700 mq in conformità con il PIT-PPR La previsione in oggetto deve avere un vincolo esclusivo di destinazione a carattere produttivo finalizzata alla lavorazione di materiale lapideo. Non sono consentiti cambi d'uso"*, individua le adeguate misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie a minimizzare l'impatto visivo, la permeabilità dei suoli, a migliorare la qualità dell'aria e a ripristinare le caratteristiche vegetazionali, per la salvaguardia degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica e a garantire che gli interventi previsti, nelle diverse aree in cui è articolata l'area a destinazione a attività artigianali e industriali, non determinino impatti, negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

A seguito dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione, il sistema normativo della Variante Urbanistica all'Art. 42 delle Disposizioni Normative e la Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, non prevedono la realizzazione del dimensionamento del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana, per questa area, pari a "SUL max consentita 700 mq" di nuova edificazione a carattere permanente.

Nella Appendice della relazione geologica di fattibilità della Variante viene analizzato il Piano regionale cave (PRC) approvato con Deliberazione dal Consiglio regionale n.47 del 21 luglio 2020 e pubblicato sul BURT 34 parte II del 19 agosto 2020.

## AVVIO DEL PROCEDIMENTO

### CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI

1

**REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE  
SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

#### **contributo tecnico**

*Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana con D.C.C. n. 18 del 21/05/2020 ha approvato la proposta di avvio del procedimento della Variante al R.U. presentata dalla Ditta Eurocava s.r.l, relativa alla cava in oggetto, dando atto che, ai sensi dell'Art.252ter della LRT 65/2014, la Variante al Regolamento Urbanistico verrà adottata successivamente all'Avvio del procedimento del Piano Operativo, la cui redazione è in corso di definizione. La variante trasmessa dal Comune è finalizzata mantenimento, a fine piano di coltivazione, di una piccola parte dell'area a destinazione estrattiva esistente, l'allontanamento di questa e degli impianti esistenti, dalle sponde del torrente Turrite Cava e la riqualificazione delle sponde e di spazi con interventi di piantumazione tesi all'inserimento ambientale e paesaggistico. La proposta intende assicurare la funzionalità e l'efficienza del reticolo idrografico minore presente nell'area e applicare i principi APEA. La previsione risulta inoltre finalizzata alla localizzazione del relativo dimensionamento previsto nel PSI della Garfagnana, Doc 5°-Atlante dei Comuni, pari a 700 mq di SUL, e alla definizione normativa per tutta l'Area B7-CASTEL 3 di cui al medesimo documento.*

*Aree per attività estrattive esistenti (AEe) del RU. Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana fa parte dell'Ambito 3 Garfagnana e Val di Lima e l'area di previsione è interessata da Beni Paesaggistici ai sensi delle lett. c) e g) dell'art. 142 del Dlgs 42/2004.*

*L'articolazione normativa di variante risulta molto chiara e puntuale e va a disciplinare tutti i vari aspetti paesaggistici di dettaglio della trasformazione riconducibili agli elementi delle Invarianti Strutturali del PIT-PPR. La previsione risulta inoltre coerente con il PSI della Garfagnana nel quale l'area in oggetto risulta elencata tra quelle vigenti e già sottoposte alla Conferenza di Copianificazione del 16/10/2017, per il livello pianificatorio del Piano Strutturale Intercomunale, e così definita:*

- *SUL max consentita 700 mq in conformità con il PIT-PPR. La previsione in oggetto deve avere un vincolo esclusivo di destinazione a carattere produttivo finalizzata alla lavorazione di materiale lapideo. Non sono consentiti cambi d'uso*

*Dal momento che nel documento preliminare di VAS si legge quanto segue: "La presente Variante al RU, conforme al PSI è finalizzata alla localizzazione del dimensionamento del PSI, pari a 700 mq di SUL", per quanto la proposta di variante sia finalizzata a un miglioramento ambientale/paesaggistico dei luoghi è necessario rilevare che la distribuzione di maggior dettaglio delle funzioni, riportata nelle cartografie trasmesse dal Comune, risulta essere in contrasto con le seguenti disposizioni di cui agli artt. 8.2 lett i) (Direttive) e 8.3 (Prescrizioni) lett. g) dell'Elaborato 8B-Disciplina dei Beni del PIT-PPR in quanto le aree indicate per le localizzazioni di tutte le funzioni di servizio e lavorazione necessarie all'attività produttiva, quindi anche quella relativa alla SUL consentita dal PSI, ricadono ancora interamente all'interno del vincolo di cui all'art. 142 lett. c) del Dlgs. 42/2004:*

*DIRETTIVE - Art. 8.2 i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico;*

*PRESCRIZIONI - Art. 8.3 g) - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:*

- *edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;*
- *depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;*
- *discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).*

*Per quanto riguarda invece l'area interessata dal vincolo ai sensi della lett. g) del Codice non si rilevano contrasti col PIT-PPR in quanto la stessa risulta interessata da interventi di ripristino e valorizzazione.*



La Variante Urbanistica come esposto nel Documento Preliminare della Verifica di Assoggettabilità VAS e come meglio specificato a seguito dei contributi ricevuti per la Verifica di Assoggettabilità VAS, l'Avvio del Procedimento e a seguito dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione modifica esclusivamente per una piccola porzione l'area boscata a conclusione del progetto di coltivazione e del completamento delle opere di ripristino ambientale in esso incluse, come specificato all'Art. 42 delle Disposizioni Normative "a fine del ciclo di lavorazione".

Si deve inoltre rilevare che a seguito dei contributi ricevuti e dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione, di cui si riportano le conclusioni "La Conferenza ritiene che la previsione analizzata sia conforme a quanto previsto dall'art. 25 co. 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni:

*Essendo l'area oggetto di conferenza di copianificazione totalmente interna alla fascia di 150 mt dal corso d'acqua, la variante al R.U. dovrà limitarsi esclusivamente al cambio di destinazione d'uso vs Industriale/artigianale, non ammettendo la realizzazione di nuove previsioni edificatorie e dimostrando il rispetto della prescrizione 8.3, lett. g) dell'elaborato 8B del PIT-PPR : lett. g) non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento", il sistema normativo all'Art. 42 delle Disposizioni Normative e la Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, non prevedono la realizzazione del dimensionamento del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana, per questa area, pari a "SUL max consentita 700 mq" di nuova edificazione a carattere permanente.*

Nel sistema normativo di Variante urbanistica, di cui all'Art 42 delle Disposizioni Normative di RU e alla Scheda Norma, sono individuate le adeguate misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie a minimizzare l'impatto visivo, la permeabilità dei suoli, a migliorare la qualità dell'aria, a ripristinare le caratteristiche vegetazionali, per la salvaguardia degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica e a garantire che gli interventi previsti, nelle diverse aree in cui è articolata l'area a destinazione a attività artigianali e industriali, non determinino impatti, negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

2

## **REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE SETTORE TUTELA, SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CONTRIBUTO**

*Il Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) con nota pec prot. R.T. 233228 del 06/07/2020, ha inviato la Delibera C.C. n. 18 del 21/05/2020 di avvio del procedimento della Variante al R.U. in oggetto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione e con nota pec 232994 del 06/07/2020 ha richiesto la convocazione della conferenza di copianificazione per la previsione esterna al T.U. contenuta nella variante urbanistica. Come evidenziato nella relazione di avvio del procedimento, la variante urbanistica è stata avviata seguendo le indicazioni e i contenuti dell'art. 252-ter della LR 65/2014, Il settore regionale Pianificazione del territorio, con propria nota pec n. 250243 del 18/07/2020 ha evidenziato al Comune il contenuto dell'art. 252 ter, laddove prescrive che la variante al R.U. sia avviata almeno contestualmente al Piano Operativo, o al Piano Operativo Intercomunale ed ha comunicato la sospensione del procedimento fino almeno alla comunicazione di avvenuto avvio del Piano Operativo. Il Comune di Castelnuovo in Garfagnana con nota pec 272088 e 272092 del 04/08/2020 ha trasmesso la documentazione relativa all'avvio del procedimento della variante urbanistica in oggetto, comunicando anche l'avvenuto avvio del procedimento del P.O.I. della Garfagnana da parte dell'Unione dei Comuni della Garfagnana con delibera consiliare n. 14 del 23/07/2020. Con la nota 272092 del*

04/08/2020 il Comune ha richiesto la convocazione della conferenza di copianificazione relativa alla previsione di occupazione di suolo prevista dalla variante al R.U. in oggetto.

#### *Situazione urbanistica comunale*

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana è dotato di P.S.I. approvato con D.C.C. n. 41 del 15/07/2019 e di variante generale al R.U. approvata con D.C.C. n. 25 del 14/10/2011. Con delibera consiliare dell'Unione Comuni della Garfagnana n. 14 del 23/07/2020 è stato avviato il Piano Operativo Intercomunale.

#### **Contributo**

L'intervento proposto consiste nella individuazione di un'area a destinazione d'uso produttivo associata ad un dimensionamento pari a 700 mq si SUL, in conformità del PIT-PPR, così come prescritto dalla conferenza di copianificazione del P.S.I.

Dall'analisi del materiale inviato, sia quello relativo all'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della Lr 65/2014 che quello la conferenza di copianificazione, si evidenzia che sebbene la proposta di intervento sia coerente con il P.S.I. recentemente approvato, essendo l'area individuata dalla variante al RU per la realizzazione dell'intervento totalmente interna all'area a vincolo paesaggistico ex Galasso fiumi (artt. 134 e 157 D.Lgs. n. 42/2004, lett. g), di fatto la previsione edificatoria è in contrasto con la prescrizione 8.3 lett. g) del vincolo, conseguentemente affinché la variante al R.U. sia ammissibile, il dimensionamento dovrà essere pari a 0 mq e la previsione dovrà quindi dimostrare il rispetto della seguente prescrizione:

g) non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento

#### Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Con riferimento agli strumenti della pianificazione territoriale regionale si evidenzia che con la Delibera C.R.T. n.37 del 27/03/2015 è stata approvata l'Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n.72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica.

Dalla data di pubblicazione sul BURT n.28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n.37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBACT e Regione Toscana, sottoscritto a Firenze il 17/05/2018.

La Variante Urbanistica come esposto nel Documento Preliminare della Verifica di Assoggettabilità VAS e come meglio specificato a seguito dei contributi ricevuti per la Verifica di Assoggettabilità VAS, l'Avvio del Procedimento e a seguito dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione modifica esclusivamente per una piccola porzione l'area boscata a conclusione del progetto di coltivazione e del completamento delle opere di ripristino ambientale in esso incluse, come specificato all'Art. 42 delle Disposizioni Normative "a fine del ciclo di lavorazione".

Si deve inoltre rilevare che a seguito dei contributi ricevuti e dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione, di cui si riportano le conclusioni "La Conferenza ritiene che la previsione analizzata sia conforme a quanto previsto dall'art. 25 co. 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni: Essendo l'area oggetto di conferenza di copianificazione totalmente interna alla fascia di 150 mt dal corso d'acqua, la variante al R.U. dovrà limitarsi esclusivamente al cambio di destinazione d'uso vs Industriale/artigianale, non ammettendo la realizzazione di nuove previsioni edificatorie e dimostrando il rispetto della prescrizione 8.3, lett. g) dell'elaborato 8B del PIT-PPR : lett. g) non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento", il sistema normativo

*all'Art. 42 delle Disposizioni Normative e la Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, non prevedono la realizzazione del dimensionamento del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana, per questa area, pari a "SUL max consentita 700 mq" di nuova edificazione a carattere permanente. Il dimensionamento della Variante Urbanistica è pari a 0 mq e la previsione comporta il rispetto della prescrizione del comma 8.3, lett. g) dell'elaborato 8B del PIT-PPR: "non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere.*

Inoltre nel sistema normativo di Variante urbanistica, di cui all'Art 42 delle Disposizioni Normative di RU e alla Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, sono individuate le adeguate misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie a minimizzare l'impatto visivo, la permeabilità dei suoli, a migliorare la qualità dell'aria, a ripristinare le caratteristiche vegetazionali, per la salvaguardia degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica e a garantire che gli interventi previsti, nelle diverse aree in cui è articolata l'area a destinazione a attività artigianali e industriali, non determinino impatti, negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

### **3**

#### **REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA – SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

##### **CONTRIBUTO**

*I contributi sono relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014.*

##### COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

*La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali. Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC). Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Dei Comuni sottoposti agli obblighi citati in provincia di Lucca sono: Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano. Questi Comuni adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari. I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC. Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del*

territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente. Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente. Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. In particolare all'art. 10 - che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed

eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del

24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono. L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida.

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana non è tra i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC), individuati con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015.

Nel sistema normativo di Variante urbanistica, di cui all'Art 42 delle Disposizioni Normative di RU e alla Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, sono individuate le adeguate misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie a minimizzare l'impatto visivo, la permeabilità dei suoli, a migliorare la qualità dell'aria, a ripristinare le caratteristiche vegetazionali (N. B. per il mantenimento della vegetazione esistente e l'implementazione della piantumazione gli interventi devono tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana, come specificato nella Scheda Norma), per la salvaguardia degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica e a garantire che gli interventi previsti, nelle diverse aree in cui è articolata l'area a destinazione a attività artigianali e industriali, non determinino impatti, sulla qualità dell'aria.

#### COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO<sub>2</sub>): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili. Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria al 2020, è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018), con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic longterm vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO<sub>2</sub> al 2050,

con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050. Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile. In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne. Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile). Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente. Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente. All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata. Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'istallazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori). Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza. Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio. Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro. L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target. Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti. Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq. L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sovraccarico "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà

*essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).*

*b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.*

*La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce. Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili. In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.*

*b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.*

*Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici. La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita. Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.*

A seguito dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione, di cui si riportano le conclusioni "La Conferenza ritiene che la previsione analizzata sia conforme a quanto previsto dall'art. 25 co. 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni: Essendo l'area oggetto di conferenza di copianificazione totalmente interna alla fascia di 150 mt dal corso d'acqua, la variante al R.U. dovrà limitarsi esclusivamente al cambio di destinazione d'uso vs Industriale/artigianale, non ammettendo la realizzazione di nuove previsioni edificatorie e dimostrando il rispetto della prescrizione 8.3, lett. g) dell'elaborato 8B del PIT-PPR : lett. g) non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento", il sistema normativo all'Art. 42 delle Disposizioni Normative e la Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, non prevedono la realizzazione del dimensionamento del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana di nuova edificazione a carattere permanente.

#### COMPONENTE RUMORE

*Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:*

*"1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).*

*2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.*

*2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".*

*Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.*



La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011.

Come riportato nel Documento Preliminare l'area della Variante Urbanistica è inserita dal PCCA del comune di Castelnuovo di Garfagnana in Classe V – "Area esclusivamente industriale".

#### COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

##### • Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla. Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

##### • Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti. Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b). Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

##### • Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e

2003/122/Euratom" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria. Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95

e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon". La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato un insieme di comuni a maggior rischio radon in cui il comune di Castelnuovo di Garfagnana non è presente. Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana non è presente nell'insieme di comuni a maggior rischio radon, individuati con DGR 1019/2012 della Regione Toscana.

Inoltre si specifica che a seguito dello svolgimento della Conferenza di Copianificazione, di cui si riportano le conclusioni "La Conferenza ritiene che la previsione analizzata sia conforme a quanto previsto dall'art. 25 co. 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni: Essendo l'area oggetto di conferenza di copianificazione totalmente interna alla fascia di 150 mt dal corso d'acqua, la variante al R.U. dovrà limitarsi esclusivamente al cambio di destinazione d'uso vs Industriale/artigianale, non ammettendo la realizzazione di nuove previsioni edificatorie e dimostrando il rispetto della prescrizione 8.3, lett. g) dell'elaborato 8B del PIT-PPR : lett. g) non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento", il sistema normativo all'Art. 42 delle Disposizioni Normative e la Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, non prevedono la realizzazione del dimensionamento del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana di nuova edificazione a carattere permanente.

#### COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB). Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:
  - a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;

- c. *l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;*
- d. *che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.*

*Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:*

- *ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;*

*Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:*

**1. ATO COSTA:**

- *aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;*
- *piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;*
- *piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;*

*Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:*

- *con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;*
- *con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa;*
- *con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa. Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:*
- *nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;*
- *la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame;*

- *l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;*
- *con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;*
- *con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.*

*Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:*

- *nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);*
- *nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);*
- *le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).*

*Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:*

- stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;*
- piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .*

*Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:*

- *i comuni disciplinino la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;*
- *i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:*
  - in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;*
  - nelle strutture di commercio al dettaglio.*

Si specifica che l'area oggetto di Variante Urbanistica e negli ambiti territoriali limitrofi non sono presenti siti interessati dai procedimenti di bonifica della Regione Toscana.

La Variante Urbanistica è relativa ad una singola area e modifica esclusivamente per una piccola porzione l'area boscata, a conclusione del progetto di coltivazione e del completamento delle opere di ripristino ambientale in esso incluse, come specificato all'Art. 42 delle Disposizioni Normative "a fine del ciclo di lavorazione" in destinazione a attività artigianali e industriali articolata in: aree di ripristino paesaggistico, aree di rispetto reticolo idrografico, area per attrezzature di servizio; area stoccaggio e deposito a cielo aperto.

#### CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

*Visti gli elaborati presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda la prescrizione prot. 2559 del 13/01/2017 di Arpat (Descritta nel documento preliminare V.A.S), facente parte dell'atto autorizzativo rilasciato alla coltivazione della Cava in oggetto. Segue il contributo tecnico:*

*- L.R. 41/2018; L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c; Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana; Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:*

- *I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:*
  - *richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idropotabile;*
  - *individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;*
  - *prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;*
  - *prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;*
  - *imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;*
  - *prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.*

*Si ricorda inoltre quanto segue:*

- *per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;*
- *acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.*

Relativamente ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque, si specifica che nel sistema normativo di Variante, di cui all'Art 42 delle Disposizioni Normative di RU e alla Scheda Norma Cava Boscaccio di Torrite – Eurocava – Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 252 ter della LRT 65/2014, sono individuate le adeguate misure per la mitigazione e/o compensazione necessarie a

minimizzare l'impatto visivo, la permeabilità dei suoli, a garantire che gli interventi previsti, nelle diverse aree in cui è articolata l'area a destinazione a attività artigianali e industriali, non determinino impatti, negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei, a ripristinare le caratteristiche vegetazionali, alla salvaguardia degli elementi naturali e morfologici funzionali alla connettività ecologica.

In merito alla prescrizione Prot. 2559 del 13/01/2017 di Arpat dove si dispone che "dovrà essere effettuato un monitoraggio IBE due volte l'anno (periodo di piena e di Magra) su due sezioni monte-valle lungo il corso del torrente Turrite Per un periodo di 3 anni al termine del quale sarà valutata una eventuale modifica della periodicità del monitoraggio" si precisa che la ditta che ha la titolarità della cava e detiene l'autorizzazione alla coltivazione sta effettuando il monitoraggio, come richiesto, che ad oggi non è ancora concluso il primo ciclo triennale, visto che l'Autorizzazione all'escavazione è stata rilasciata in data 3/4/2018.

**4**

**REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE POLITICHE MOBILITA' -  
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SETTORE PROGRAMMAZIONE VIABILITA'  
CONTRIBUTO**

*L'area di cava per inerti in Loc. Boscaccio, oggetto di variante urbanistica, risulta posizionata in prospicenza alla strada provinciale di per Arni, a sud dell'abitato di Rontano, frazione di Castelnuovo di Garfagnana. Per quanto di competenza del settore scrivente non si evidenziano aspetti da segnalare relativi a strade regionali.*

/